



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITÀ

Protocollo come data PEC

N. di Prot.

Terni lì 05/11/18

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale su tutte le Strade Provinciali e Regionali (ex Statali) ricadenti in questa Provincia. **Periodo dal 15/11/2018 al 15/04/2019.**

Alla Prefettura di Terni (sala radio)
Alla Polizia Provinciale di Terni

A Tutti i Comuni della Provincia di Terni

Alla Polizia Stradale di Terni
Alla Polizia Stradale di Orvieto
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Amelia
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Orvieto
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni
Al Gruppo Carabinieri Forestale Terni
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni
Alla Guardia di Finanza di Orvieto
Centrale operativa 118
Busitalia
ANAS Compartimento di Perugia
A.S.L.
CIS/Viaggiare informati
Ai Centri stradali Provinciali LL.SS.
All'Ufficio Stampa **Sede**
Alla Provincia di Perugia-Area Viabilità Via Palermo,21/c -**Perugia**

Alla Provincia di Viterbo-Area Viabilità Via Aurelio Saffi,49- **Viterbo**

Alla Provincia di Rieti-Area Viabilità Via Salaria,3 - **Rieti**

Per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza si invia copia dell'Ordinanza in oggetto.

Il Direttore dell'Area
Arch. Donatella Venti

f.p.



PROVINCIA DI TERNI

AREA TECNICA
SERVIZIO VIABILITÀ

Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 00179350558

Protocollo come data PEC

ORDINANZA N. 89 DEL 05/11/18 PROT.

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale su tutte le Strade Regionali (ex Statali) e Provinciali ricadenti in questa Provincia. **Periodo dal 15/11/2018 al 15/04/2019.**

IL DIRETTORE DELL'AREA

Considerato che nella stagione invernale i frequenti abbassamenti di temperatura ambientale, anche repentini, comportano la formazione di pioggia ghiacciata (freezing rain) o neve sulle carreggiate delle strade Provinciali e Regionali;

Considerato che in tali situazioni, i veicoli in circolazione, se non provvisti di pneumatici invernali o catene da neve o altri mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, possono determinare ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficile la garanzia degli interventi di emergenza, di utilità pubblica, di sgombero neve e/o di spargimento sale;

Ritenuto opportuno che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano su tutte le Strade Regionali (ex Statali) e Provinciali ricadenti in questa Provincia debbano obbligatoriamente essere muniti degli speciali pneumatici invernali per la marcia su neve e/o ghiaccio, ovvero abbiano a bordo catene da neve o altri mezzi antidrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati;

Richiamati gli artt. 14 – 5 c.3 - 6 c.4/e - 37 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (C.d.S.), nonché il D.P.R. n. 495/92 Regolamento di Esecuzione al C.d.S.;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. RU/1580/2013

Ritenuto pertanto, di procedere in tal senso;
Visto l'art. 122 comma 8 del D.P.R. 30.04.92 n° 285

ORDINA

1) tutti i veicoli a motore, nel periodo dal **15 novembre 2018 al 15 aprile 2019**, esclusi i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, hanno l'obbligo di transitare su tutte le Strade Regionali (ex Statali) e Provinciali ricadenti in questa Provincia (vedi elenco in Allegato), muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo catene da neve o altri mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

2) Gli pneumatici invernali (da neve) che devono essere impiegati sono quelli conformi alla Direttiva Comunitaria 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero rispettino il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione:

3) I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011- Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1,N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego,devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucchiolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati *almeno sulle ruote degli assi motori*.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio,sui veicoli di categoria M1,N1 e O1,l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n.58/71 prot. n.557/2174/D del 22/10/1971,emanata dall'allora Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

INVITA

4) tutti i conducenti di veicoli a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade suindicate, al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione, salvaguardando la sicurezza stradale;

5)gli automobilisti in transito sulle Strade Provinciali e Regionali (ex Statali) (vedi elenco in Allegato) alla prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni meteorologiche avverse, con riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade anzidette e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, come previsto dall'art.141 del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i.;

6) gli stessi automobilisti ad accertarsi, prima di mettersi in viaggio, sullo stato di transitabilità delle Strade Provinciali. e Regionali (ex Statali) (vedi elenco in Allegato) dei limiti di percorribilità, tramite i normali mezzi d'informazione;

7) detti automobilisti, a non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio ai mezzi di soccorso, ai mezzi spazzaneve e per ogni altro utente della strada;


DISPONE

8) che tutti i Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 D.L.285/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farne rispettare il contenuto.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al TAR dell'Umbria, ovvero al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'Art.37, comma 3 del C.d.S., e con gli effetti previsti dall'Art.74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Il Direttore dell'Area
Arch. Donatella Venti



f.p.